Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI NICOLA, AIROLA, ACCOTO, ANGRISANI, CASTELLONE, COLTORTI, CORRADO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LOMUTI, LUCIDI, NOCERINO, PARAGONE, PIARULLI, Giuseppe PISANI, PUGLIA, RICCIARDI e VANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2018

Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela dell'identità delle fonti delle informazioni giornalistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il codice di procedura penale, all'articolo 200, recepisce il principio che tutela il segreto professionale dei giornalisti professionisti iscritti all'albo. Questi soggetti non possono essere obbligati a deporre nell'ambito di un processo penale su quanto hanno conosciuto in ragione della propria professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, vale a dire i casi in cui nell'esercizio nella propria attività vengano a conoscenza di un reato.

Il codice di procedura penale dispone quindi che le notizie di carattere fiduciario acquisite dal giornalista nell'esercizio della propria professione, possano essere sottratte al dibattimento e quindi all'apprezzamento del giudice. Prevede anche, però, che il giudice possa ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni quando queste notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato che è oggetto del processo e, oltre alla indispensabilità, sia possibile accertare la veridicità della prova solo tramite l'identificazione della fonte della notizia.

Non è necessario dilungarsi sul principio del giusto processo e sul principio del prudente apprezzamento del giudice e della sua libertà di convincimento; princìpi che ne indirizzano l'attività e che assicurano il confine tra discrezionalità (costituzionale) e arbitrio (incostituzionale) del giudice, entro cui egli possa ordinare o meno al giornalista di indicare la fonte.

Tuttavia, una serie di elementi, inducono il proponente a considerare la necessità di un supplemento di rigore in materia. Innanzi tutto una lettura rigorosa di alcuni articoli della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 10 – libertà di espressione) e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale afferma che del diritto di ricercare liberamente le notizie sia «logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività» (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 27 marzo 1996).

A parere di chi relaziona, sono sempre più frequenti i casi di giornalisti arrestati, incriminati, inquisiti, perquisiti nelle loro redazioni e persino nelle loro abitazioni proprio per essersi rifiutati di fornire all'autorità giudiziaria l'identità dei loro informatori.

A norma del comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale, se il giornalista si rifiuta di indicare la fonte, nei casi previsti e sopra citati, potrebbe scattare l'arresto, l'incriminazione per falsa testimonianza e anche le perquisizioni.

In virtù di quanto appena rappresentato, l'articolo 1 del presente disegno di legge propone di sostituire l'articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale, eliminando l'attuale ultimo periodo. In questo modo il diritto di segreto sulle fonti del giornalista professionista, limitatamente all'ambito strettamente trattato dal presente disegno di legge, risulta prevalente rispetto alla ricerca della prova, al prudente apprezzamento del giudice e alla sua libertà di convincimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

€ 1,00